

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 414

DEL 07/02/2012

Oggetto: **Reg. CE 1257/99 Misura Fb - Miglioramento del benessere degli animali. Annualità 2009. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Pisanu Giuseppino (C.F.:PSNGPP58B24I734E)**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dalla Misura F - "Agroambiente e benessere degli animali" - Azione Fb Miglioramento del benessere degli animali - Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna 2000-2006 - ex Reg. CE n. 1257/99;
- PREMESSO** che la Ditta Pisanu Giuseppino è beneficiaria della misura Fb per UBA 66 nelle annualità 2006 e 2007. Nell'annualità 2008 l'Ufficio istruttore aveva accertato la presenza in azienda di 65,40 UBA, e applicato la riduzione del premio prevista dall'art. 40 del Reg. CE 2419/2001;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 414

DEL 07/02/2012

PREMESSO che nella domanda per l'annualità 2009 (periodo d'impegno 30 maggio 2009 - 29 maggio 2010) il Beneficiario ha chiesto il premio per 65,40 UBA corrispondenti a 436 capi ovicaprini di età superiore ai 10 mesi;

PREMESSO che nel corso dell'istruttoria relativa all'annualità 2009 è stata accertata nella BDN, alla data del 31/03/2010, una consistenza zootecnica aziendale di 415 capi ovicaprini di età superiore a 10 mesi, corrispondenti a 62,25 UBA, a fronte delle 65,40 UBA accertate e liquidate nell'annualità 2008 e dichiarate nella domanda per l'annualità 2009. La riduzione dell'impegno era pari a 3,15 UBA;

PREMESSO che, ai sensi del paragrafo 7 "Recesso e trasferimento degli impegni", *"il recesso anticipato, totale o parziale, è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dell'aiuto e il recupero, anch'esso totale o parziale, delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali*". Pertanto, l'Ufficio istruttore, con nota n° 15532 del 13/10/2010, ha comunicato al Beneficiario l'avvio del procedimento di decadenza parziale, disponendo un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione di memorie, atti e/o scritti difensivi;

PREMESSO che avverso il predetto provvedimento è stata proposta, tramite il CAA Liberi Professionisti, una richiesta di riesame corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non sottoscritta dal Beneficiario e di conseguenza non ricevibile;

PREMESSO che, il 01/12/2010 con nota n° 19069, è stato comunicato il provvedimento di decadenza parziale, con obbligo di restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi previsti per legge, per il seguente motivo: *"Il beneficiario ha ridotto l'impegno da 65,40 UBA a 62,25 UBA"*;

PREMESSO che avverso il suddetto provvedimento il CAA mandatario ha proposto ricorso gerarchico in cui comunica di aver trasmesso erroneamente con la richiesta di

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 414

DEL 07/02/2012

riesame una dichiarazione del beneficiario non firmata. Chiede la correttiva dei capi richiesti a premio nella domanda 2009 e l'applicazione del D.M. n. 1564 del 22/01/2009, in quanto la riduzione dei capi è avvenuta successivamente alla presentazione della domanda 2009, e l'azienda ha comunicato con la domanda per l'annualità 2010 la giusta riduzione dei capi richiesti a premio pari a UBA 63,15. Il CAA ha trasmesso a corredo del ricorso la dichiarazione sottoscritta dal Sig. Pisanu Giuseppino, datata 20/12/2010, nella quale conferma quanto asserito dal CAA;

PREMESSO che il Beneficiario, nella domanda annualità 2010, ha richiesto a premio 63,15 UBA (di cui 62,25 ovini e 0,90 UBA caprini). Dall'analisi dei dati della BDN è risultato che l'attività di allevamento dei caprini inizia il 29/03/2010 (durante il periodo d'impegno valido per la domanda 2009) e termina il 31/12/2010 (durante il periodo d'impegno valido per la domanda 2010 - periodo 30 maggio 2010 / 29 maggio 2011). L'allevamento caprino (0,90 UBA) non può essere considerato ai fini del premio, in quanto viene chiuso durante l'annualità 2010, senza peraltro alcuna segnalazione da parte del Beneficiario;

PREMESSO che il D.M. n. 1564 del 22/01/2009 prevede, al fine di non incorrere nelle riduzioni, esclusioni o decadenze per difformità delle superfici e/o delle UBA, la presentazione delle modificazioni in diminuzione da parte degli interessati entro l'annualità 2009, termine prorogato al 31/12/2010 dall'art. 26 (Norme di rinvio) del D.M. n°30125 del 22/12/2009;

PREMESSO che l'Area di Coordinamento Attività Istruttorie ARGEA, con nota n°10201 del 25/09/2009, ha chiarito che il D.M. 1564 /2009 "Si applica solamente a seguito di richiesta scritta a firma del produttore, indirizzata all'Ufficio istruttore competente per territorio";

CONSIDERATO che l'istanza di correttiva dei capi richiesti a premio e l'applicazione del D.M. 1564 del 22/01/2009 è stata proposta dalla Ditta solo successivamente alla

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 414

DEL 07/02/2012

notifica del provvedimento di decadenza parziale da parte dell'Ufficio istruttore;

RITENUTE per quanto sopra non accoglibili le motivazioni addotte nel ricorso;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 5873 del 16/05/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Pisanu Giuseppino (C.F.:PSNGPP58B24I734E);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato